



ACCORDO TRA FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO TAVOLO E OPES

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di Aprile in modalità telematica,

Tra L'Ente di Promozione Sportiva **OPES** C.F. 96014760589, P.IVA 12275191000, con sede in Via Salvatore Quasimodo, 129, CAP 00144, città ROMA, pec opesitalia@certificazioneposta.it, in persona del suo rappresentante per il Settore Subbuteo Sign. Mauro Simonazzi, C.F. SMNMRA65R11H501J nato a ROMA il 11/10/1965;

E

L'**Ente del Terzo Settore Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo** C.F. 97212830828, P.IVA 05576700826 con sede in Reggio Calabria (RC), Viale Labocchetta n.104, pec postacertificata@pec.fisct.it rappresentata dal Presidente Pietro Ielapi nato a Reggio Calabria, il 30/01/1962, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Premesso che

- il Settore Nazionale Subbuteo di OPES Italia ha lo scopo di promuovere e diffondere la disciplina del Subbuteo e Calcio Tavolo, nel rispetto delle regole dello Sport, avvalendosi di strutture idonee alla divulgazione e promozione delle discipline offrendo la possibilità di certificare corsi, a titolo "esemplificativo" e non "esaustivo", per dirigenti, istruttori e atleti;
- F.I.S.C.T. è l'Ente che si occupa dell'organizzazione e della gestione agonistica, non agonistica e ludico amatoriale del Subbuteo e Calcio Tavolo nel territorio italiano e aderisce alla F.I.S.T.F. (Federazione Internazionale Sportiva Table Soccer);

Visto

- che l'Ente di Promozione Sportivo firmatario della presente (di seguito denomina l'EPS) riconosce l'alto valore sociale delle finalità istituzionali dell'Ente di cui al presente atto ed intende contribuire al raggiungimento delle stesse nel limite delle proprie possibilità e capacità;
- che l'Ente firmatario della presente (di seguito denomina l'F.I.S.C.T.) riconosce l'importanza sociale e i servizi offerti dell'EPS di cui al presente atto che essa stessa fornisce alla medesima comunità di riferimento e che sono di certo interesse per i propri soci;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di una convenzione con agevolazioni proposte ai soci dell'Associazione avente le caratteristiche di seguito esposte (Art. 2).

Art. 2

Caratteristiche delle agevolazioni che OPES riconosce ai Soci dell'Associazione

L'EPS si impegna a:

- Promuovere il Subbuteo in tutte le sue forme in particolare avvicinando i propri giocatori alla attività agonistica curata da F.I.S.C.T.;



- Coinvolgere il maggior numero di bambini e ragazzi attraverso progetti congiunti con F.I.S.C.T.;
- Organizzare, sotto la supervisione di F.I.S.C.T. corsi finalizzati al riconoscimento, tramite attestato ufficiale OPES, della qualifica di ISTRUTTORE, TECNICO, DIRIGENTE e ARBITRO per il subbuteo/Cdt, a titolo "esemplificativo" e non "esaustivo";
- Offrire idonee coperture assicurative ai club affiliati F.I.S.C.T. e ai tesserati F.I.S.C.T.;
- Mettere a disposizione di F.I.S.C.T. le proprie sedi di gioco;
- Promuovere l'affiliazione a F.I.S.C.T. delle ASD, o associazioni, già affiliate ad OPES che praticano il Subbuteo e il tesseramento dei loro atleti a F.I.S.C.T. stessa;
- Includere il logo e i riferimenti della F.I.S.C.T. quando promuove le proprie attività calciotavolistiche, secondo quanto previsto all'articolo 3;
- Non concludere accordi con altre Federazioni di Subbuteo fino a che il presente accordo risulti valido, soprattutto in merito all'attività agonistica (organizzazione e promozione di tornei e campionati);
- Non organizzare manifestazioni di Subbuteo, in tutte le sue discipline, di carattere agonistico o ludico senza aver avuto parere favorevole della F.I.S.C.T.

La **F.I.S.C.T.** si impegna a:

- Organizzare e promuovere l'attività agonistica del gioco (tornei e campionati) utilizzando gli strumenti più idonei;
- Coinvolgere tutti i club ed associazioni suoi affiliati nella promozione del gioco insieme all'EPS;
- Affiliare i propri soci all'EPS e tesserare all'EPS stesso i propri atleti;
- Riconoscere ad OPES gli importi di affiliazione e tesseramento (€ 3,00 individuale e € 20,00 ad associazione);
- Includere il logo e i riferimenti dell'EPS quando promuove le proprie attività calciotavolistiche, secondo quanto previsto all'articolo 3;
- Non concludere accordi, se non già esistenti, con altri EPS fino a che il presente accordo risulti valido.

Se nel corso della validità del presente accordo le parti volessero modificarne i termini, sarà possibile farlo con l'aggiunta di un allegato datato e debitamente controfirmato tra le parti.

Le parti si impegnano inoltre a non arrecarsi alcun danno di immagine o materiale e di farsi parte attiva nel rispettare i rispettivi principi etici.

È facoltà delle parti tutelarsi nelle forme e nelle sedi opportune laddove una delle stesse contraesse obbligazioni per conto dell'altra, diverse da quelle contemplate in questo accordo, senza averne avuto prima autorizzazione scritta dalla controparte; in questo caso l'autore della violazione risponderà direttamente di tali obbligazioni non preventivamente autorizzate.

Art. 3

Utilizzo dei reciproci Loghi

Ogni proposta formulata da una delle parti sottoscrittrici del presente accordo che dovesse essere pubblicata (su carta stampata o sul web) a nome o per conto dell'altra parte, dovrà essere preventivamente autorizzata da quest'ultima, che ne verificherà la compatibilità rispetto ai propri fini istituzionali e alle proprie finalità etiche. È comunque vietata ogni tipo di attività che sia sanzionata dal codice civile e penale italiano: solo dopo appropriata verifica le parti autorizzeranno alla pubblicazione o suggeriranno le modifiche da apportare.



Art. 4

Responsabilità e Marchi

Le parti si assumono piena responsabilità sull'esattezza e veridicità dei dati comunicati e assicurano che tutte le informazioni fornite, quali testi, marchi, dati, immagini, siano nella propria legittima disponibilità e non violano alcun diritto d'autore o altro diritto di terzi. Le parti si manterranno reciprocamente indenni per ogni pretesa di indennizzo e/o risarcimento vantata da terzi in conseguenza a dati eventualmente pubblicati senza i legittimi diritti.

Art. 5

Durata

Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2022 ed è tacitamente rinnovata alle medesime condizioni, salvo disdetta di una delle parti, da effettuarsi almeno un mese prima della data stabilita per la cessazione del rapporto convenzionale, a mezzo di posta elettronica certificata e salvo nuove disposizioni di legge e regolamenti di livello superiore.

Art. 6

Foro competente

Ogni controversia relativa il contratto, sarà deferita, esclusivamente, alla competenza del Foro di Reggio Calabria (RC).

Il presente contratto è redatto in n°3 pagine con articoli dal n°1 al n°6.

Sono garanti della validità del presente accordo i Sign.ri: Francesco Paolo Lo Presti (per la F.I.S.C.T.) e Maurizio Brillantino (per il Settore Nazionale Subbuteo dell'OPES)

Letto approvato e sottoscritto.

Il legale rappresentante

F.I.S.C.T.

Il Presidente

**del Settore Nazionale Subbuteo
di OPES ITALIA**

Firma garanti